

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

# REGOLAMENTO PER L'IGIENE AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 27/03/2012

Modificato con delibera di Consiglio n. 31 dd.7.7.2014

Modificato con delibera di Consiglio n. 5 dd.27.2.2015

Modificato con delibera di Consiglio n. 48 dd.23.9.2015

Modificato con delibera di Consiglio n. 21 dd.21.2.2017

IL PRESIDENTE  
Luigi Rossi

IL VICESEGRETARIO  
Elisabetta Brighenti

# TITOLO PRIMO

## Norme generali

### Articolo 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
  - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - e. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione *come definiti dalla legge*.
  - f. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri *fissati dalla legge*.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a. ai rifiuti radioattivi;
  - b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - c. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate dall'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili;
  - d. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
  - e. ai materiali esplosivi in disuso;
  - f. alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
  - g. ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25/10/1999 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
  - h. al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

## Articolo 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze sindacali si intende per:
- a) **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
  - b) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - c) **produttore:** il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
  - d) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - e) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
  - f) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
  - g) **titolare del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, come disposto dall'art. 198 del D.lg. 03.04.2006, n. 152 e le autorità di Ambito, quando istituite, ai sensi dell'art. 201, del D.lg. 03.04.2006, n. 152;
  - h) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - i) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - j) **raccolta multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro . lattine . plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
  - k) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - l) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (*allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento*);
  - m) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (*allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero*);
  - n) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
  - o) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'articolo 183 comma 1, lettera bb) del D.Lgs 165/2006;
  - p) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e

usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

In particolare si intende per:

- **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire la reazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
  - **cassa di compostaggio** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente una buona reazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
  - **cumulo di compostaggio** un ammasso localizzato e controllato di materiale a contatto con il terreno naturale depositato per lo sviluppo del processo biologico che da origine al compost;
- q) **gestore del servizio**: soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### Articolo 3

#### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) **i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
    - = Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentiscibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
    - = Frazione secca: i rifiuti non recuperabili;
    - = Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
    - = Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati  $\frac{R+}{R+}$  e  $\frac{R+}{R+}$ , batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
    - = Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.
  - b) **i rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
  - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - d) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - e) **i rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d), fatta salva la normativa di settore;

3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono **pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D della parte quarta del D.Lgs. 152 dd. 3 aprile 2006 e s.m. ed integrazioni, sulla base degli allegati G, H e I di cui alla medesima parte quarta,
5. Ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

#### **Articolo 4**

#### **ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:
  - a) I rifiuti derivanti da attività agro-industriali;
  - b) I rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
  - c) I rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
  - d) I rifiuti derivanti da attività commerciali;
  - e) I rifiuti derivanti da attività di servizio;
 avviene secondo i seguenti criteri:
  1. **limiti qualitativi:** definiti dalla Giunta Provinciale con deliberazione del 14 dicembre 2012, n. 2741, secondo le disposizioni stabilite dal D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg . art. 74, come sostituito dall'art. 52 della L.P. 25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in materia con le deliberazioni n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990;
  2. **limiti quantitativi:** secondo quanto disposto dal Gestore del servizio con delibera n. 63 del 13 luglio 2015
2. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dalla legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

## Articolo 5

### ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge che stabiliscano diversamente, la titolarità della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente avvalendosi dell'azienda consorziale ASIA . Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale . con sede a Lavis in via G. di Vittorio, n. 84.
2. Il Comune garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di competenza provinciale.
3. Il Comune, ovvero l'ente gestore di cui al comma 1, definisce con apposito disciplinare le modalità di espletamento del servizio medesimo.
4. Le attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo con il Comune nel quale dovranno essere individuate le modalità e le tipologie oggetto della raccolta.

## Articolo 6

### FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Le attività di gestione del servizio oggetto del presente regolamento sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
  - a) raggiungere l'economicità di gestione;
  - b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
  - c) garantire il rispetto delle esigenze igienico . sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
  - d) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
2. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata e tale da evitare, per quanto possibile, che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori e che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo a inconvenienti di ordine igienico-sanitario; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno.

## TITOLO SECONDO

### Modalità di raccolta dei rifiuti

#### Articolo 7

#### MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto il soggetto gestore del servizio.
2. L'ordinanza o le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano in particolare:
  - le modalità e gli orari di conferimento dei rifiuti;
  - le frequenze minime garantite per la raccolta;
  - le caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire
  - le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
3. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte ordinarie (porta a porta e/o stradali), la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica; per questi ultimi vengono posizionati idonei contenitori ad esclusivo uso, controllo e conferimento da parte del Comune.
4. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono, il deposito incontrollato ed il conferimento dei rifiuti in modo difforme da quello previsto dal presente regolamento e dalle ordinanze attuative.
6. In particolare, l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. E' vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione. E' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se gli stessi dovessero risultare saturi.
7. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze comunali di attuazione.
8. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
9. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale, avviene unicamente nelle forme previste dal presente regolamento ed è vietato ai soggetti che non siano residenti nel Comune di Mezzolombardo. E' vietato anche ai soggetti domiciliati, salvo che i medesimi siano iscritti nel ruolo comunale per la riscossione della tariffa di igiene ambientale.
10. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e di una somma da Euro 105 a Euro 620,00 qualora le violazioni riguardino rifiuti pericolosi o ingombranti.

Chiunque viola la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Chiunque viola la disposizione di cui al comma 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

Chiunque viola la disposizione di cui al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Chiunque viola la disposizione di cui al comma 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

## **Articolo 8**

### **CENTRO DI RACCOLTA**

1. Il Centro di Raccolta è costituito da un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per la raccolta differenziata dei rifiuti, accessibile agli utenti censiti ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale nel rispetto della normativa vigente (sono comprese anche le utenze non domestiche produttrici di rifiuti assimilati). Il conferimento viene effettuato solo in determinati orari ed in presenza di apposito personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti presenti nel Centro di raccolta.
2. Una apposita convenzione tra il Comune e l'ente gestore, di norma, definisce le modalità di gestione del Centro di Raccolta. Essendo ASIA l'azienda preposta alla gestione, deve provvedere ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti il cui elenco è compreso negli allegati alla Convenzione. In caso di servizio con container a chiamata presso le aree preposte, l'elenco dei rifiuti sarà stabilito con apposita delibera comunale.
3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. È vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

## **Articolo 9**

### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE DOMESTICO**

1. La raccolta della frazione secca non riciclabile viene effettuata mediante il metodo del "porta a porta", con il sistema di identificazione delle utenze e con le seguenti modalità:
  - a) ogni singola utenza deve essere dotata ed ha l'obbligo di ritirare presso il Gestore oppure presso altro luogo espressamente individuato, di uno o più contenitori rigidi per proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su

presentazione da parte dell'utente di autocertificazione, con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Il Gestore del Servizio ha stabilito attualmente l'unità volumetrica base per le utenze domestiche in un contenitore da 120 lt. In funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti dei singoli utenti l'ente Gestore potrà assegnare un volume multiplo adeguato all'utenza o un volume diverso (mastello da 40 litri o calotta da 15 litri) dal contenitore da 120 litri.

Il costo derivante da eventuali danni ai contenitori per oggettiva negligenza da parte degli utenti sarà pari al costo del dispositivo stesso.

- b) il Gestore del servizio deve garantire l'individuazione automatica e la misurazione del volume/peso dei rifiuti di ogni utenza in vista dell'applicazione della tariffa cosiddetta puntuale. L'utente ha il dovere di utilizzare il servizio.
  - c) i rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori personali in sacchetti chiusi semitrasparenti disponibili presso il Gestore del servizio o presso altri luoghi individuati dal Comune. I sacchetti devono essere depositati ben chiusi.
  - d) in aggiunta alle suddette modalità, per i conferimenti di rifiuti voluminosi, il Gestore del servizio mette a disposizione degli utenti richiedenti sacchetti del volume di litri 120. In fase di consegna dei sacchetti verranno attribuiti agli utenti i relativi volumi, ai fini dell'applicazione della tariffa corrispondente al costo unitario a litro determinato in fase di approvazione della Tariffa di Igiene Ambientale. I sacchetti contenenti rifiuti voluminosi dovranno essere conferiti presso i contenitori appositamente posizionati dall'ente gestore, in presenza dell'operatore addetto.
  - e) è vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescenti.
  - f) è inoltre vietato conferire rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori o all'interno di contenitori assegnati ad altri utenti, anche se immessi in sacchi perfettamente chiusi. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria fruizione del servizio si provvederà alla sua sostituzione con uno idoneo previa richiesta scritta del contribuente.
  - g) è vietato introdurre nel cassonetto del secco qualsiasi altro rifiuto che sia riciclabile.
2. I contenitori devono essere lavati dagli stessi utenti. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza e successiva riconsegna dei bidoncini questi ultimi devono risultare perfettamente puliti. Per la mancata riconsegna del contenitore è previsto l'addebito nella misura pari al costo del dispositivo stesso. Identico trattamento sarà stabilito per la mancata riconsegna della chiave elettronica nel caso di contenitori ad utenza multipla dotati di calotta.
  3. Gli utenti che effettuano il conferimento dei rifiuti mediante contenitore carrellato devono assicurarsi, nel posizionarlo a bordo strada, che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico sanitarie.
  4. La raccolta viene effettuata, di norma, al limite del confine della proprietà dell'utente ove egli colloca i contenitori o presso i punti individuati dal Comune e dal Gestore del servizio prima delle ore 6 del giorno di passaggio e ritirati entro le ore 21 del giorno di raccolta. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. I contenitori devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta salvo casi specifici autorizzati dal Comune e dal Gestore del servizio.
  5. Il Gestore del servizio potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orari di conferimento o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune per i relativi provvedimenti.

6. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
7. Nel caso di una elevata concentrazione di utenze ove il servizio risulta operativamente ed economicamente più consono sarà cura del Gestore del servizio fornire uno o più contenitori ad utenza multipla, con volumetria adeguata al numero di utenze che vi insistono, adibiti a loro uso esclusivo e custodito. Questa eventualità decisa dal Gestore del servizio ricopre i casi di condomini o di utenze di prossimità, per le quali la difficoltà di gestione risulti elevata tramite il bidoncino singolo. I contenitori verranno posti all'interno dell'area condominiale e collocati al limite della proprietà privata su suolo pubblico da un incaricato condominiale, secondo le modalità previste per i bidoncini singoli. Nel secondo caso, quello di prossimità, i medesimi verranno posti su luogo pubblico previo accordo con il Comune.  
Per poter conteggiare gli svuotamenti effettuati da ciascuna utenza, i cassonetti ad utenza multipla saranno dotati di calotta misuratrice, apribile tramite inserimento di chiave elettronica; il volume misurato per ogni conferimento nella calotta è pari a 15 litri.  
Il Gestore del servizio può stabilire una modalità di raccolta diversa (con contenitori singoli personali) e più opportuna previa verifica della fattibilità del servizio.
8. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possono provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 lettere c), d), e), 2, 4, 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.
10. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. a), f) ed g) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00

## Articolo 10

### MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DOMESTICA

3. *La raccolta della frazione organica (umida) del rifiuto viene effettuata mediante il sistema "porta a porta", con le seguenti modalità:*
  - a) *ogni singola utenza ha l'obbligo di ritirare presso il Gestore, oppure altro luogo espressamente individuato, un contenitore rigido (attualmente di colore marrone) da impiegare per lo scarto della frazione umida dei rifiuti, ad esclusione di coloro che utilizzano il compostaggio domestico. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionante all'uso, si provvederà alla sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza.*
  - b) *Per il servizio "porta a porta" gli utenti devono esporre il loro contenitore la sera precedente il giorno di raccolta collocandolo al limite del confine di proprietà in punti individuati dall'Ente gestore assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico sanitarie, utilizzando sacchetti ben chiusi che devono essere ritirati presso l'Azienda Speciale di Igiene Ambientale (ASIA), o presso il Comune. In alcuni casi, per esigenze di servizio, i mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso di tutti i proprietari o degli aventi diritto; in questo caso, ed a discrezione dell'Ente Gestore, il servizio potrà essere svolto solo se vi è garanzia della possibilità di manovra dei mezzi in sicurezza. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.*
  - c) *È vietato conferire nel contenitore per l'umido rifiuti diversi dalla frazione organica o con modalità diverse da quelle stabilite e depositare i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori.*

- d) *Per i condomini con un numero di utenze uguale o maggiore di 9 sarà consegnato un unico contenitore (o più di uno) della capienza di 120 litri che sarà utilizzato dalle utenze e dovrà essere esposto da un addetto la sera precedente il giorno di raccolta collocandolo al limite del confine di proprietà in punti individuati dall'Ente gestore assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico sanitarie, utilizzando sacchetti ben chiusi che devono essere ritirati presso l'Azienda Speciale di Igiene Ambientale (ASIA), o presso il Comune.*
  - e) *Il bidone dovrà essere pulito, qualora se ne ravvisi la necessità dall'assegnatario del contenitore per i bidoni singoli e dal responsabile individuato dai singoli condomini. In caso di mancata pulizia e non rispetto delle norme igienico sanitarie ASIA provvederà alla pulizia dell'ufficio dello stesso addebitando il costo all'utenza privata o al condominio.*
  - f) *In caso di rottura o smarrimento dei mastelli da 23 litri e dei bidoni da 120 litri il nuovo acquisto sarà a carico dell'assegnatario o del condominio*
  - g) *Eqvietata la rimozione dai mastelli e dai bidoni dei chip di controllo dello svuotamento.*
4. *Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio di raccolta o da servizio integrativo comunale a provvedere alla pulizia dell'area circostante.*
  5. *Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 .*
  6. *Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. a), c), e), g), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.*

## **Articolo 11**

### **AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (Compostaggio Domestico)**

1. *Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.*
2. *Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione di norma solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o da nuclei familiari che condividano le medesime aree scoperte o contigue. Eventuali richieste particolari debbono essere espressamente autorizzate.*
3. *Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.  
Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico - sanitario, produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.*
4. *La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su superficie non pavimentata sita all'interno del territorio comunale.*
5. *Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:*
  - a) *provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;*
  - b) *provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;*

- c) *assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;*
  - d) *seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.*
6. *Coloro che effettuano il compostaggio domestico sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal Comune e identificabile.*
  7. *Chiunque, avendo dichiarato di effettuare il compostaggio domestico, ometta di attuare tale attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.*

## **Articolo 12**

### **CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE ASSIMILATO ALL'URBANO**

1. Il produttore deve di norma conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui all'articolo 9 mediante l'utilizzo di contenitori dedicati situati su aree private.
  - a) In aggiunta alle suddette modalità, per i conferimenti di rifiuti voluminosi, il Gestore del servizio mette a disposizione degli utenti richiedenti sacchetti del volume di litri 120. In fase di consegna dei sacchetti verranno attribuiti agli utenti i relativi volumi, ai fini dell'applicazione della tariffa corrispondente al costo unitario a litro determinato in fase di approvazione della Tariffa di Igiene Ambientale. I sacchetti contenenti i rifiuti voluminosi dovranno essere conferiti presso i contenitori appositamente posizionati dall'Ente gestore, in presenza dell'operatore addetto.
2. All'utente sono forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
3. Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato qualora superino il limite quantitativo di assimilazione stabilito dall'Ente Gestore.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00.

## **Articolo 13**

### **CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA ASSIMILATA ALL'URBANO**

1. *Il produttore deve conferire la frazione organica dei rifiuti assimilata con le modalità di cui all'articolo 10 mediante l'utilizzo di contenitori dedicati situati anche su aree private per esigenze di servizio connesse al raggiungimento dei fini di economicità ed efficienza e nel rispetto delle ordinanze comunali in materia. All'utente sono forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza sia temporale che quantitativa tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. Il contenitore dedicato della frazione organica assimilata deve essere esposto, a cura dell'utente, la sera precedente il giorno di raccolta collocandolo al limite del confine di proprietà in punti individuati dall'ente gestore assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della strada e quelle igienico sanitarie. Per esigenze di servizio i mezzi di servizio possono accedere alla proprietà privata solo previo consenso di tutti i proprietari o degli aventi diritto; in questo caso il servizio potrà essere svolto dall'Ente Gestore solo se vi è garanzia della possibilità di manovra dei mezzi in sicurezza. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo. Il rifiuto umido deve essere collocato all'interno del contenitore dedicato utilizzando sacchetti idonei ben chiusi in materiale biodegradabile forniti dall'Ente Gestore ASIA o dal Comune di Mezzolombardo. Eq*

*vietato conferire nel contenitore dell'umido rifiuti diversi dalla frazione organica o con modalità diverse da quelle stabilite e depositare i medesimi sul suolo o ai lati del contenitore.*

2. *Hanno diritto ad avere il contenitore per la raccolta della frazione organica le tipologie di UTENZA SPECIALE identificate dal Comune di Mezzolombardo. Coloro che non avessero diritto (es. uffici in genere, negozi e attività industriale/artigianale che per tipologia non producono rifiuto organico) ma che dimostrano essere comunque produttori di tale rifiuto dovranno farne richiesta ad ASIA o al Comune che ne valuteranno l'ammissibilità.*
3. *Chiunque viola la disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.*

#### **Articolo 14**

### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
  - diminuire la quantità di rifiuti da smaltire;
  - favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia.
1. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
  - a) essere posizionati a cura del Gestore del servizio in area pubblica idonea d'intesa col Comune, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
  - b) essere mantenuti a cura dello stesso, ed essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.
4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

#### **Articolo 15**

### **CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI**

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta nè devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente negli appositi centri di raccolta materiali.

3. Il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso il Centro Raccolta è compreso nella tariffa per la gestione dei rifiuti.
4. Per il servizio a domicilio, su richiesta degli interessati, è previsto un corrispettivo stabilito con deliberazione comunale.
5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

## **Articolo 16**

### **CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

1. I beni durevoli e le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti al Centro di Raccolta. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

#### **A) GRANDI ELETTRODOMESTICI:**

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) lavatrice e lavastoviglie, asciugatrice;
- d) apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;
- e) forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti;
- f) apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
- g) condizionatori e climatizzatori d'aria, ventilatori elettrici;

#### **B) PICCOLI ELETTRODOMESTICI:**

- a) aspirapolvere;
- b) ferro da stiro,
- c) tostapane;
- d) friggitrici;
- e) frullatori, coltelli elettrici;
- f) tagliacapelli, asciugacapelli;
- g) sveglie, bilance.

#### **C) APPARECCHIATURE INFORMATICHE:**

a) computer, stampanti, fax;

b) telefoni fissi, cellulari;

D) APPARECCHIATURE DI CONSUMO:

a) radio, televisioni, videocamere;

E) APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE.

F) UTENSILI ELETTRICI:

a) trapani, seghe;

b) tagliaerba;

G) GIOCATTOLE E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT:

a) treni elettrici;

b) videogiochi.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

#### **ART. 17**

#### **CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI**

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli appositi elenchi di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/2006 provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti direttamente ai centri raccolta ovvero, qualora attivato, presso i punti di stazionamento, in giorni ed ore definiti, di apposito mezzo attrezzato per tale raccolta.
2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 50,00 a 300,00.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 75,00 a 450,00

#### **Articolo 18**

#### **CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI**

1. *I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite compostaggio domestico, devono essere smaltiti mediante conferimento presso il centro raccolta materiali."*
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
4. È vietato incendiare all'aperto i rifiuti di cui al presente articolo.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 50,00 a 300,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 60,00 a 360,00.

### **Articolo 19**

#### **CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente e conferiti e smaltiti secondo la normativa di settore vigente (attualmente D.P.R. 15.07.2003, n. 254).
2. Chiunque viola la disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

### **Articolo 20**

#### **GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI**

1. Ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, ai rifiuti sanitari si applica il D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

### **Articolo 21**

#### **RACCOLTA DI VETRO, IMBALLAGGI DI PLASTICA E LATTINE**

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro imballaggi di plastica e lattine viene svolto dall'affidatario del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
  - a. la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite, segnatamente:
    - campane (**attualmente di colore verde**): per solo vetro,
    - cassonetti stradali (**attualmente azzurri o con coperchio azzurro**): per plastica, alluminio e banda stagnata;
  - b) la raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari prestabiliti;
  - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
  - d) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte dell'affidatario del servizio;
    - a) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartoni ecc.);
    - b) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi;
    - c) i contenitori introdotti devono risultare vuoti e almeno sommariamente puliti;

- d) nei contenitori stradali per la plastica (**attualmente azzurri o con coperchio azzurro**) possono essere conferiti anche lattine, barattolame e cartoni per bevande ed alimenti (poliaccoppiati tipo tetrapak); nelle campane per la raccolta del vetro non possono essere conferiti lattine e barattolame;
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
  3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. f) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a 240,00.

## **Articolo 22**

### **RACCOLTA DI CARTA E CARTONE**

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto per tutte le utenze con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali, e segnatamente cassonetti stradali (attualmente gialli o con coperchio di colore giallo), idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
  - b) la raccolta viene effettuata normalmente nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari prestabiliti;
  - c) l'utente deve introdurre la carta ed i cartoni ridotti nei contenitori attraverso gli appositi fori;
  - d) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore del servizio.
  - e) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica ecc.);
  - f) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi.
2. Per le utenze non domestiche il servizio di raccolta della frazione secca rappresentata dalla sola frazione costituente il cartone può essere attivato con il sistema porta a porta.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. f) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 40,00 a 240,00.

## **Articolo 23**

### **VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. È vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

#### **ART. 24**

#### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del Piano Provinciale.

### **TITOLO TERZO**

#### **NORME IGIENICO SANITARIE**

##### **Articolo 25**

#### **DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE**

1. È vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.
2. È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.
3. È vietato abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere in pozzetti, caditoie, fontane pubbliche e simili.
4. È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 50,00 a 300,00.

##### **Articolo 26**

#### **PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti ambulanti devono conferire i rifiuti in modo ordinato. Il cartone deve essere opportunamente piegato per ridurre l'ingombro nei luoghi appositamente individuati.
4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.
5. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

## **Articolo 27**

### **PULIZIA DA PARTE DI CHI OCCUPA AREE PUBBLICHE**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate come pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 30,00 a 180,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 50 a 300,00.

## **Articolo 28**

### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità concordate con il Comune o l'ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

## **Articolo 29**

### **PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita al termine della manifestazione.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in tali occasioni potranno essere messi a carico dei promotori delle manifestazioni.
4. Nelle attività promosse o finanziate dall'amministrazione comunale, è agevolato l'utilizzo dei contenitori, stoviglie ed altri materiali riutilizzabili e biodegradabili.
5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

### **Articolo 30**

#### **CANTIERI EDILI**

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.
3. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

### **Articolo 31**

#### **RIFIUTI INERTI**

1. È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche autorizzate con le modalità stabilite dallo specifico regolamento.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

### **Articolo 32**

#### **ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario è consentita esclusivamente mediante consegna diretta alle persone o distribuzione nei pubblici esercizi. È vietato invece il lancio di volantini nelle pubbliche vie o piazze nonché la loro collocazione sui veicoli in sosta.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'interstatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

### **Articolo 33**

#### **CESTINI PORTARIFIUTI**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e delle aree verdi, il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna.
2. È vietato introdurre nei cestini di cui al comma 1 rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. Particolari disposizioni potranno essere previste con ordinanza relativamente alla raccolta dei mozziconi di sigarette.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

### **Articolo 34**

#### **SGOMBERO DELLA NEVE**

1. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicata dall'apposita segnaletica stradale.
2. È vietato invadere il marciapiede e la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa od accumulata sul suolo pubblico.
4. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti oltre il filo degli stessi, prospicienti il suolo pubblico.
5. I proprietari e i titolari di autorizzazione devono provvedere alla rimozione della neve dal marciapiede antistante la proprietà privata e dai passi carrabili.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

### **Articolo 35**

#### **DEIEZIONI DI ANIMALI**

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo medesimo.
2. I conduttori di animali sono in particolare tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni, le quali potranno essere anche introdotte nei cestini di cui all'articolo 28, previo utilizzo di idonei contenitori o sacchetti.
3. Con ordinanza potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 150,00 a Euro 450,00.
5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

## TITOLO QUARTO

### SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

#### Articolo 36

##### SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni *previste dalla normativa* in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.
2. Per la violazione alle disposizioni di cui al presente regolamento non sanzionate ai sensi dei precedenti punti si applica la sanzione al pagamento della somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.
3. Per la violazione alle disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dall'organo competente in esecuzione del presente regolamento, si applica, ove non diversamente previsto, la sanzione al pagamento della somma da Euro 50,00 a Euro 100,00.
4. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 29, dagli agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.
5. Le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 20 comma 4 e dall'articolo 29 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.

#### Articolo 37

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La violazione alle ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dall'affidatario del servizio con proprio regolamento.
4. Le disposizioni relative alle modalità tecniche di raccolta potranno essere modificate o integrate con apposite ordinanze comunali quando richiesto da sopravvenute disposizioni di legge, esigenze tecniche od organizzative.
5. Gli specifici richiami normativi previsti nel presente regolamento debbono intendersi automaticamente sostituiti dalle norme sopravvenute che li modificano, abrogano o sostituiscono.